



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

L'ARMA DEI CARABINIERI

Il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, di seguito denominato "MAECI", nella persona del Segretario Generale, Riccardo GUARIGLIA,

e

l'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo LUZI,

di seguito definite, congiuntamente, le "Parti",

VISTE le funzioni attribuite al MAECI dall'art. 12 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, in particolare, in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO l'art. 158 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale l'ARMA gestisce - in via esclusiva - i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e concorre ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente ai propri Reparti speciali;

CONSIDERATO che:

- il MAECI opera attraverso una rete di uffici in tutto il mondo: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici Consolari e Istituti Italiani di Cultura;
- l'ARMA assicura in via esclusiva la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, anche con l'impiego, nelle 26 sedi a maggiore rischio¹, del Reparto Paracadutisti specificatamente costituito nell'ambito della 2^a Brigata Mobile, garantendo il collegamento con gli assetti della Difesa, qualora l'eventuale evacuazione della missione diplomatica richieda l'intervento delle Forze speciali;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il MAECI e l'ARMA in data 8 ottobre 2020;

CONSIDERATA la volontà delle Parti di rinnovare la collaborazione e le proficue iniziative finora assunte al fine di continuare a garantire la sicurezza del personale, nonché l'integrità e la continuità operativa delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il MAECI e l'ARMA, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano per lo sviluppo di iniziative congiunte nel comune obiettivo di rafforzare, da un lato, la formazione del personale del MAECI in relazione alla sicurezza personale e della delegazione in ambienti a rischio e, dall'altro, quella del personale dell'Arma in merito alla struttura e al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1:
 - l'ARMA svolgerà in favore del personale individuato dal MAECI moduli formativi, denominati *Hostile Environment Awareness Training* (HEAT), finalizzati a fornire nozioni generali per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo, nonché capacità pratiche in particolari ambiti, quali le tecniche di movimento a piedi e a bordo di autoveicoli e l'utilizzo di apparecchiature ed equipaggiamenti speciali;

¹ Ambasciate di Addis Abeba, Algeri, Baghdad, Baku, Bamako, Beirut, Caracas, Chisinau, Il Cairo, Islamabad, Kiev (distaccamento a Leopoli), Kinshasa, Mogadiscio, Nairobi, Niamey, Ougadougou, Riad, Tripoli, Yangon, nonché Consolati generali di Bengasi, Caracas, Erbil, Gedda, Gerusalemme, Maracaibo, Rio de Janeiro.

- l'ARMA potrà ospitare presso le proprie strutture funzionari diplomatici frequentanti il corso di aggiornamento per Consiglieri di Legazione per un tirocinio trimestrale, con l'obiettivo di acquisire conoscenze e favorire uno scambio professionale in settori di comune interesse. Il funzionario diplomatico, che sarà individuato dal MAECI secondo criteri autonomamente stabiliti e il cui trattamento economico resterà interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, sarà affiancato da un responsabile di riferimento dell'ARMA ("Tutor"). L'ARMA individuerà, di concerto con il MAECI, l'Unità Organizzativa che ospiterà il funzionario diplomatico per lo svolgimento del tirocinio;
- il MAECI potrà svolgere a favore del personale indicato dall'Arma seminari informativi sulla struttura e sul funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - l'ARMA interesserà, per i moduli formativi HEAT, la 2^a Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive e, per i tirocini trimestrali, le Unità Organizzative di volta in volta individuate;
 - il MAECI interesserà, per le attività formative, l'Unità per la Formazione della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione ed il personale di ruolo del MAECI da questa individuato per le docenze;
 - il MAECI e l'ARMA si impegnano a curare il sostegno logistico in favore del rispettivo personale durante lo svolgimento dei corsi.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - per il MAECI, il Capo dell'Unità per la Formazione della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione;
 - per l'ARMA, il Capo del II Reparto del Comando Generale.
3. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
4. Dall'attuazione del presente Protocollo non deriveranno oneri finanziari per le Parti.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per svolgere le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari di trattamento, nel rispetto delle pertinenti disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali dettate dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 51/2018.

Art. 4

Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art. 6

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, _____

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

 LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
30.05.2024
14:35:36
GMT+01:00

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(Amb. Riccardo Guariglia)

Firmato Digitalmente da/Signed by
RICCARDO GUARIGLIA
In Data/On Date:
mercoledì 22 maggio 2024 17:40:48